



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI i propri provvedimenti del 14 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 con i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento, il primo, in accoglimento di precedente istanza del Professionista<sup>1</sup> ed il secondo per particolari esigenze istruttorie<sup>2</sup>;

VISTO il proprio provvedimento del 31 maggio 2022, con il quale, prendendo atto della richiesta avanzata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione al rilascio del proprio parere sul caso, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

---

<sup>1</sup> Cfr. docc. 08/11/2021, prot. n. 84086 e 15/12/2021, prot. n. 93040.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 23/03/2022, prot. 28652.

## I. LE PARTI

1. Ente Acquedotti Siciliani/E.A.S. in L.C.A. (di seguito, anche “EAS”), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. *b*), del Codice del Consumo. L’Ente è stato preposto alla gestione del servizio idrico integrato (di seguito, anche “SII”) in svariati comuni del territorio siciliano e, dal 2 gennaio 2020, è collocato in liquidazione coatta amministrativa a causa di grave *deficit* finanziario<sup>3</sup>.

2. Federconsumatori Sicilia/Trapani-Alcamo, in qualità di associazione consumeristica segnalante.

## II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la pratica commerciale, posta in essere da EAS, articolata in alcune condotte elusive degli obblighi fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria per gli operatori del settore dei servizi idrici a partire dal 1° gennaio 2020, inerenti sia all’informativa destinata all’utenza in tema di *prescrizione biennale o breve* di cui alla legge n. 205/2017 (di seguito anche “PB”) – maturata su crediti riferiti a consumi pregressi e anteriori ai due anni dalla data di emissione della relativa bolletta di conguaglio/ricalcolo – sia alla trattazione, segnatamente al rigetto, di istanze e reclami degli utenti intesi ad eccepire la PB.

4. Nello specifico, EAS:

a) ha emesso in modalità massiva, sia nel 2020 che nel 2021, documenti contabili recanti addebiti per consumi idrici pregressi, risalenti anche ad oltre due anni addietro, ivi omettendo agli utenti qualsiasi informazione/evidenza in merito alla presenza di crediti prescrivibili nonché riguardo alla possibilità

---

<sup>3</sup> Il Professionista, nel precisare che un Ente in liquidazione coatta amministrativa non è tenuto, *ex lege*, alla redazione di un bilancio se non quello finale della procedura fallimentare, nel corso del procedimento ha depositato l’ultimo documento contabile disponibile dall’EAS in liquidazione e consistente nel “*Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012*” (approvato nel 2019), le cui risultanze evidenziano: a) un “*disavanzo della gestione di competenza dell’anno 2012*” pari a euro 2.427.301,20; b) un “*disavanzo di amministrazione al 31/12/2012*” pari a euro 146.165.569,67; c) un “*totale attività e passività, al netto dei conti d’ordine*” pari a euro 591.966.621,42 (cfr. allegato a doc. del 29 ottobre 2021, prot. n. 82126). Il Professionista precisa che, attualmente, il dissesto di EAS in LCA è stimato in circa 250 milioni di euro “*ma è ancora in corso di accertamento*” (doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867 – pag. 1). Il dato emerge anche dall’ordinanza del Tar Sicilia, Sez. I, n. 7 del 20 gennaio 2022, intesa a promuovere il giudizio di costituzionalità sull’art. 4 della legge Regione Sicilia 9 maggio 2017, n. 8, nell’ambito del ricorso proposto da A.M.A.P. S.p.A. c/Presidenza della Regione Siciliana e altri.

di eccepirne la PB mediante un modulo predisposto *ad hoc*. Il Professionista non ha, altresì, adottato diverse modalità comunicative al fine di informare, in generale, i consumatori in merito alla vigente disciplina della PB sui crediti idrici e sulle prerogative per essa spettanti agli utenti;

b) EAS, inoltre, ha rigettato indistintamente le istanze e i reclami avanzati dagli utenti al fine di eccepire la PB sui crediti prescrivibili presenti nei suddetti documenti, escludendo in ogni caso la diretta applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 205/2017 e ss.mm. in base a motivazioni lacunose o comunque non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell'istituto.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### *i) L'iter del procedimento*

5. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità<sup>4</sup> e di alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo<sup>5</sup>, il 17 settembre 2021, è stato comunicato ad Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS11743 per possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento al mancato adeguamento agli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla PB nonché in merito al rigetto opposto alle eccezioni prescrizionali presentate dagli utenti raggiunti da fatture, emesse dopo il 1° gennaio 2020, in merito ai crediti prescrivibili ivi presenti in quanto afferenti a consumi pregressi, risalenti a oltre un biennio addietro.

6. In tale sede, veniva ipotizzata l'omissività della condotta relativa all'elusione degli obblighi informativi verso i consumatori previsti da specifiche prescrizioni legislative e regolatorie, l'aggressività del comportamento del Professionista inteso al rigetto indiscriminato delle istanze di riconoscimento della PB - in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina della PB – nonché la violazione della diligenza professionale pretendibile dagli operatori del

---

<sup>4</sup> Cfr. denunce di singoli consumatori e di associazioni consumeristiche giunte nel periodo dal 12 febbraio 2020 al 15 aprile 2021.

<sup>5</sup> Docc. del 25/05/2021, prot. n. 47829, e del 18/06/2021, prot. n. 53339 nonché acquisizione d'ufficio in data 17/09/2021 di documentazione dal sito internet [www.easacque.it](http://www.easacque.it).

settore anche in ragione della posizione della natura di referente unico e diretto, nel territorio, per gli utenti destinatari della fornitura di servizi idrici.

7. Nella medesima comunicazione di avvio del 17 settembre 2021, sono stati richiesti chiarimenti e informazioni sulle condotte attenzionate<sup>6</sup>.

8. Il Professionista ha fornito riscontri alla richiesta di informazioni, formulata in sede di avvio del procedimento nonché svolto osservazioni difensive con le comunicazioni trasmesse in data 30 settembre<sup>7</sup>, 28 ottobre<sup>8</sup> e 19 novembre 2021<sup>9</sup>.

9. Su sua richiesta<sup>10</sup>, EAS è stato sentito in audizione il 27 ottobre 2021<sup>11</sup>.

10. In data 8 novembre 2021<sup>12</sup>, EAS in L.C.A. ha presentato istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento sulla base della rappresentata criticità delle condizioni organizzative, operative e finanziarie dell'Ente nonché al dichiarato intento di trovare soluzioni condivise con le autorità locali di vigilanza e con gli organi consultivi della procedura di liquidazione, in merito alla corretta applicazione della disciplina della *prescrizione biennale* agli utenti dei locali servizi idrici già interessati dalle condotte oggetto di avvio. Tale istanza è stata accolta dall'Autorità che, con delibera del 14 dicembre 2021, ha disposto il differimento di sessanta giorni del termine finale del procedimento.

11. In pari data 15 aprile 2022<sup>13</sup> è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

---

<sup>6</sup> In particolare ad EAS è stato richiesto di indicare/produire:

1. numero delle fatture di conguaglio, inclusive di consumi prescrittibili (risalenti a più di due anni) - ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (l. n.160/2019) - emesse mensilmente a far data dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021;
2. numero delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale presentate dagli utenti a seguito dell'emissione delle predette fatture, distintamente nell'anno 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021, precisando il numero sia delle istanze accolte che di quelle rigettate e indicando, in tale ultimo caso, le motivazioni del rigetto;
3. numero di reclami pervenuti in tema di prescrizione biennale a far data dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021 con indicazione delle modalità di gestione e dei relativi esiti;
4. indicazione degli estremi e invio di copia del parere reso all'E.A.S. dall'Avvocatura dello Stato in merito all'applicazione della prescrizione biennale;
5. comunicato in tema di prescrizione biennale pubblicato il 9 marzo 2021 sul sito internet di E.A.S.;
6. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame".

<sup>7</sup> Prot. n. 74867.

<sup>8</sup> Prot. n. 81961.

<sup>9</sup> Prot. n. 87102.

<sup>10</sup> Doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867.

<sup>11</sup> Cfr., doc. dell'8 novembre 2021, prot. n. 84168.

<sup>12</sup> Doc. dell'8 novembre 2021, prot. n. 84086.

<sup>13</sup> Prott. nn. 34958 e 34960.

12. Entrambe le Parti hanno trasmesso memorie conclusive: Federconsumatori Sicilia-Trapani in data 29 aprile 2022<sup>14</sup> ed EAS in data 5 maggio 2022<sup>15</sup>.

*ii) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico*

13. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. *Legge di Bilancio 2018*), all'art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un nuovo regime prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad *“accertata responsabilità dell’utente”*<sup>16</sup>.

14. Il medesimo art. 1 ha attribuito al Regolatore di settore – ad oggi, ARERA – il compito, tra l'altro, di definire sia *“le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”* (comma 4), sia *“le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”*<sup>17</sup>.

15. In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le *“misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*. Pertanto, in riferimento *“alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”* sono stati

---

<sup>14</sup> Prot. n. 37531.

<sup>15</sup> Prot. n. 39034.

<sup>16</sup> Il comma 4 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018, ha previsto che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del codice del consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”* (grassetto aggiunti). Il successivo comma 5 stabiliva che *“le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”*.

<sup>17</sup> Inoltre, il successivo comma 7 dell'art. 1 ha stabilito che l'ARERA *“può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente”*.

minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori SII, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale – con distinto ed evidenziato dettaglio in fattura oppure con documento separato – circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la *prescrizione biennale* mediante compilazione ed invio di modulo *ad hoc* in riferimento.

**16.** Sempre nell'Allegato B alla Delibera n. 547/19, ARERA ha espressamente previsto (all'art. 2.3)<sup>18</sup>, che la PB “*decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*” ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.

**17.** L'entrata in vigore della disciplina della PB di cui alla *legge di Bilancio 2018*, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020: tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'art. 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l'operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da *responsabilità accertata dell'utente*).

**18.** In esito a tale novella legislativa, ARERA adottava una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/idr) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di Bilancio 2020, ha provveduto, tra l'altro<sup>19</sup>, a modificare ed aggiornare gli obblighi informativi in tema di PB, già posti in capo ai Gestori verso l'utenza dalla suddetta Delibera n. 547/19,

---

<sup>18</sup>il gestore è tenuto ad informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: <<La fattura [specificare numero fattura]contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]>>” (Delibera 547/2019 IDR - all. B, art. 3.2).

<sup>19</sup> Con la Delibera n. 186/2020, ARERA ha apportato modifiche anche all'Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr (REMSI), di disciplina della “costituzione in mora”, fissando aggiornati obblighi per i Gestori, sempre in coerenza con la novella apportata dalla *Legge di Bilancio 2020*. Nello specifico, in sostituzione del comma 2-bis dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr, è stato stabilito che “*qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: <<“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]>>”.*



prevedendo l’inserimento di una coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima<sup>20</sup>.

**19.** Con la Delibera n. 186/2020, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), “*la PB prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolato della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle leggi di Bilancio 2018 e 2020) ed il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

**20.** Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del Giudice Amministrativo<sup>21</sup>, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR con cui ha provveduto: a) ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; b) a garantire all’utente finale un’adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

**21.** Nello specifico, e a rafforzata tutela degli utenti finali, la suddetta Delibera n. 610/2021 ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che: *i)* nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; *ii)* nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi

---

<sup>20</sup> La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l’inserimento, all’interno delle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]*”.

<sup>21</sup> Tar Lombardia, I sez, sentt. nn. 1442, 1443 e 1448 in pari data 14 giugno 2021.

della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

**22.** Sempre con Delibera n. 610/2021, ARERA ha inoltre proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, procedure di messa in mora e contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione<sup>22</sup>.

### ***iii) Le evidenze acquisite***

#### *L'Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. e la gestione del SII nel territorio di riferimento*

**23.** EAS è stato istituito con R.D. del 19 gennaio 1942, n. 24, quale Ente Unico in Sicilia, sotto tutela e vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, al fine della realizzazione di nuovi acquedotti, del completamento di quelli allora in corso di costruzione nonché della manutenzione di quelli già esistenti. Dopo essere transitato nel Parastato<sup>23</sup>, per effetto del DPR n. 683/77 veniva sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

**24.** EAS ha avuto, nel territorio siciliano, la gestione diretta delle reti idriche interne per un totale di circa 300.000 utenze, servendo una popolazione di 900.000 abitanti<sup>24</sup>.

**25.** Per effetto della legge regionale siciliana n. 9/2004, EAS è stato posto in *liquidazione* continuando, in tale fase, a gestire il SII limitatamente ad alcuni territori comunali<sup>25</sup>.

**26.** In base alla legge regionale siciliana 11 agosto 2017, n. 16, EAS avrebbe dovuto attivare, tra l'altro, le procedure di consegna di impianti e reti idriche, già in dotazione, ai Comuni interessati destinati a subentrare nella rispettiva

---

<sup>22</sup> In riferimento, rispettivamente, all'Allegato A alla delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all'Allegato A alla delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all'Allegato A alla delibera n. 586/2012/R/IDR.

<sup>23</sup> In base alla Legge n. 70 del 20 marzo 1975.

<sup>24</sup> Cfr. doc. del 29 aprile 2022, prot. n. 37531- pag. 1.

<sup>25</sup> I comuni residuati in gestione ad EAS in liquidazione erano i seguenti: Gibellina, Paceco, Buseto Palizzolo, Salemi, Erice, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Partanna, Favignana, ca. 700 utenze ricadenti nel comune di Alcamo, in provincia di Trapani; Forza D'Agro, Savoca, Castelvecchio Siculo, Valdina, Roccavaldina e Venetico in provincia di Messina (doc. 30 settembre 2021, prot. n. 74867).



gestione<sup>26</sup> ma la Corte Costituzionale, con pronuncia 6 novembre 2020, n. 231, ha dichiarato il contrasto dell'art. 4 della suddetta legge regionale con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “*tutela della concorrenza*”. La Consulta, in particolare, ha affermato che quanto stabilito nella legge regionale siciliana n. 16/2017 – riguardo alla gestione diretta del SII da parte dei vari Comuni locali nell'ambito del territorio già “servito” da EAS – viola le disposizioni del *Codice dell'Ambiente* (D. Lgs. n. 152/2006)<sup>27</sup>, norma nazionale di riferimento, cogente anche per le regioni a statuto speciale.

**27.** A causa del gravissimo stato di decozione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020<sup>28</sup> è stata disposta la sua collocazione in *liquidazione coatta amministrativa* senza previsione di esercizio provvisorio.

**28.** In recepimento delle suddette statuizioni della Consulta, alcune recenti sentenze del Tar Sicilia - in merito a distinti ricorsi presentati da altrettanti Comuni rientranti nel territorio già gestito da EAS<sup>29</sup> – hanno stabilito l'obbligo della Regione Sicilia, nelle sue varie articolazioni, di farsi carico del problema della gestione del SII nel predetto territorio, adottando una soluzione congrua nel rispetto di principi e criteri fissati dalla normativa nazionale ambientale.

**29.** Nelle more che la Regione Siciliana individui un Gestore in regime transitorio e che l'ATI/Assemblea Territoriale Idrica (autorità di controllo e regolazione) provveda all'affidamento del SII, ad oggi EAS, dichiaratamente, non opera come Gestore idrico per le utenze nel territorio

---

<sup>26</sup> La medesima legge regionale disponeva che il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani sarebbe stato trasferito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'ESA/*Ente di Sviluppo Agricolo*.

<sup>27</sup> Secondo la Consulta, quanto disposto nella legge regionale n. 16/2017 circa il conferimento della gestione diretta del SII ai Comuni del territorio già di competenza EAS, per un periodo di tempo sostanzialmente indeterminato e, quindi, potenzialmente esteso (sino all'affidamento al Gestore unico d'ambito), si pone in contrasto con gli artt. 147, commi 2, lett b. e 2-bis, e 149-bis, comma 1, del *Codice dell'Ambiente*, segnatamente riguardo al principio – ivi chiaramente fissato - di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale (salvi solo i casi specifici ed espressamente consentiti di gestioni comunali autonome). Confermando quanto già statuito in pronunce precedenti, la Corte ha stabilito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche - con l'assegnazione ad un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII - è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di *tutela della concorrenza*, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del Gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'economicità del servizio idrico.

<sup>28</sup> La procedura di liquidazione coatta amministrativa era stata attivata con Delibera della Giunta Regionale 24 aprile 2019, n. 145, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8.

<sup>29</sup> Vedansi, ad es, sentenze Tar Sicilia, I sez, n. 3006 del 28 dicembre 2020 (su ricorso del comune di Salemi) e n. 533 dell'11 febbraio 2021 (su ricorso del Comune di Partanna).

(già) di competenza, essendo di fatto “sostituito” dai Comuni locali che, in autonomia, provvedono alla gestione delle reti idriche e sono chiamati agli interventi manutentivi necessari e indifferibili (come vulture e nuove allacci), anticipando i relativi costi e oneri<sup>30</sup>.

**30.** L’Ente, tuttavia, pur non essendo più deputato alla gestione idrica a far data dalla messa in liquidazione coatta amministrativa, ha comunque provveduto, dopo il 1° gennaio 2020, a svolgere attività di fatturazione e riscossione dei crediti relativi ai consumi idrici pregressi, corrispondenti anche a svariate annualità precedenti.

### *Le condotte oggetto di contestazione*

#### *A) L’inadeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori in tema di prescrizione biennale*

**31.** Le risultanze istruttorie attestano che EAS non ha provveduto a diffondere un’adeguata informativa ai locali utenti del SII, riguardo all’avvenuta introduzione della disciplina della PB e alla presenza di importi prescrivibili nella bolletta emessa nonché alla possibilità di sollevare l’eccezione di *prescrizione breve*, ai sensi della vigente disciplina dell’istituto, in base alle leggi di Bilancio per il 2018 ed il 2020 nonché della correlata regolazione di settore.

**32.** Secondo le denunce pervenute<sup>31</sup> nonché in base alle stesse ammissioni del Professionista<sup>32</sup>, risulta che, dopo l’ultima campagna di fatturazione del 2016<sup>33</sup>, l’Ente ha ripreso l’attività di fatturazione unicamente nel 2020, (quando era già in LCA).

In particolare, il Gestore ha emesso in modalità massiva - a marzo 2020 e recapitandole agli utenti nei mesi successivi di settembre e ottobre 2020 - oltre [150.000-200.000]\*<sup>34</sup> fatture recanti addebiti (a volte consistenti) per consumi idrici afferenti agli anni pregressi e fino al 2019. Tali fatture, in

---

<sup>30</sup> Cfr. doc. del 29 aprile 2022, prot. n. 37531- pag. 4

<sup>31</sup> Cfr., ad es., denuncia giunta l’8 ottobre 2021, prot. n. 76928, da parte di un’Associazione consumeristica

<sup>32</sup> Docc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339, e del 30 settembre 2021, prot. n. 74867.

<sup>33</sup> Secondo quanto riferito dall’attuale Commissario liquidatore, la carenza di mezzi finanziari, organizzativi e di personale aveva impedito ad EAS di far fronte all’attività di fatturazione in conformità agli *standard* temporali e di qualità stabiliti da ARERA nonché di provvedere ad aggiornare le tariffe che sarebbero rimaste ferme al 1995 (docc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339, e del 30 settembre 2021, prot. n. 74867).

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

<sup>34</sup> Cfr. comunicazione di EAS del 18 giugno 2021, prot. n. 53339, di riscontro a richiesta informazioni in data 25 maggio 2021, prot. n. 47820.

base alle dichiarazioni del Professionista, erano “*relative a consumi idrici di annualità per le quali non era mai stata emessa alcuna fattura di acconto*”; inoltre, “*l’Ente non era dotato di misuratori e tecnologia che permetteva la lettura in remoto e pertanto, gli effettivi consumi fatturati sono stati determinati solo a seguito di sopralluogo dell’esiguo personale addetto*”<sup>35</sup>.

**33.** Come denunciato dai consumatori<sup>36</sup> ed altresì, ammesso dal Professionista<sup>37</sup>, tali fatture risultavano del tutto prive di indicazioni/evidenza riguardo sia all’esistenza di crediti prescrivibili sia dell’entrata in vigore della disciplina della PB e sia della possibilità di ecciperla secondo individuate modalità.

**34.** Nel corso del 2021, EAS risulta aver effettuato un’ulteriore campagna massiva avente ad oggetto l’invio di *solleciti/atti di messa in mora* – in numero pari a [40.000-50.000] - emessi ad ottobre e spediti ai propri utenti, con raccomandata, nei successivi mesi di novembre e dicembre 2021 - sempre in riferimento a crediti per consumi afferenti anche a svariati anni addietro, anche del 2015<sup>38</sup>.

Come comprovato dal Professionista<sup>39</sup> ed altresì confermato da successive denunce documentate di consumatori<sup>40</sup>, anche le predette comunicazioni erano prive di adeguate informazioni: in particolare, venivano individuati gli importi addebitati all’utente ma non i corrispondenti consumi effettuati/rilevati nel periodo/annualità di riferimento; venivano, altresì, omessi, il dettaglio delle tariffe, le modalità di calcolo e misurazione dei consumi.

**35.** Sebbene nei medesimi “solleciti” venisse precisato che “*per le fatture richiamate è stato verificato l’invio di atti interruttivi della prescrizione*”, veniva tuttavia omessa l’indicazione degli estremi dell’atto interruttivo valevole nel caso specifico<sup>41</sup> e l’utente veniva, in ogni caso, invitato ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di *recupero coattivo del credito*.

Sul punto, almeno in alcuni casi, risulta che l’emissione del sollecito di

---

<sup>35</sup> Cfr. doc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339 – pag. 4.

<sup>36</sup> Cfr. denuncia giunta l’8 ottobre 2021, prot. n. 76928.

<sup>37</sup> Cfr. doc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339 – pag. 4 (in replica alla richiesta di informazioni sub 3) lett. i) e ii), di cui alla comunicazione AGCM del 25 maggio 2021, prot. n. 47829.

<sup>38</sup> Il Professionista precisa che tali solleciti hanno riguardato “*anche e soprattutto per partite contabili risalenti nel tempo*”: cfr. doc del 19 novembre 2021, prot. n. 87102, pag. 1.

<sup>39</sup> Cfr. doc del 19 novembre 2021, prot. n. 87102, all. 1.

<sup>40</sup> Cfr. ad es, docc. in pari data 24 febbraio 2022, prott. nn. 22457 e 22672; docc. in pari data 25 febbraio 2022, prott. nn. 22089, 22908, 23045, 23066; docc. in pari data 28 febbraio 2022, nn. 23084, 23098, 23099, 23100, 23102, 23103, 23105 e 23107.

<sup>41</sup> Cfr. doc del 19 novembre 2021, prot. n. 87102.

pagamento – per consumi anche del 2015 – non fosse stata preceduta da alcuna fatturazione/richiesta tempestiva del presunto credito da parte dell’Ente sulla base di dati effettivi di lettura<sup>42</sup>.

**36.** Emerge, in tale contesto, come EAS – a far data dal 2020 e nonostante l’entrata in vigore della disciplina della *prescrizione breve* - abbia sistematicamente omesso qualsiasi informazione/indicazione/evidenza in seno alle suddette fatture – sia nel primo ciclo di emissione massiva delle bollette<sup>43</sup> che nel secondo ciclo di trasmissione di *solleciti/atti di messa in mora*<sup>44</sup> - circa la presenza di eventuali crediti prescrivibili nonché riguardo alla possibilità per i clienti di eccepire la PB sugli importi ivi rappresentati mediante apposito modulo di richiesta predisposto per i fruitori dei servizi idrici.

**37.** In base alle segnalazioni ricevute<sup>45</sup> e alle informazioni rese dal Professionista<sup>46</sup>, risulta altresì come EAS avesse diffuso tramite il proprio sito *www.easacque.it* – almeno fino all’originaria accessibilità dello stesso<sup>47</sup>- solo limitate informazioni inerenti al nuovo istituto della *prescrizione biennale*, segnatamente riguardo all’interpretazione applicativa della disciplina e al trattamento di istanze/reclami dell’utenza - intesi al riconoscimento della relativa eccezione – presentati a fronte della fatturazione massiva del 2020.

**38.** Nello specifico, con un primo “avviso” del 7 dicembre 2020<sup>48</sup>, l’Ente illustrava, tra altro, l’interpretazione dell’art. 1, comma 4, della L. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*) da esso seguita, secondo cui tale norma era da applicarsi “*nel senso che il regime prescrizione cominci a decorrere per il periodo di fatturazione successivo al 2020*”. Peraltro, sospendeva la

---

<sup>42</sup> Cfr. docc del 28 febbraio 2022, prot. n. 23107, e del 2 marzo 2022, prot. n. 24068. La pretesa al pagamento di importi afferenti ad anni pregressi in relazione a consumi non tempestivamente rilevati e fatturati dal Professionista emerge anche dalla sentenza in tema di PB, del 4 gennaio 2022, n. 10/22, favorevole all’utente-attore, emessa dal Giudice di Pace di Trapani.

<sup>43</sup> Vedansi, tra altre, le documentate segnalazioni corrispondenti ai seguenti documenti: n. 19304 del 12 febbraio 2020; n. 19342 del 13 febbraio 2020; n. 29993 del 31 marzo 2020; n. 50256 del 26 giugno 2020; n. 82088 del 5 novembre 2020; n. 86141 del 20 novembre 2020; n. 87159 del 24 novembre 2020; n. 91471 del 09 dicembre 2020; n. 91851 del 10 dicembre 2020; n. 92131 dell’11 dicembre 2020; n. 92183 dell’11 dicembre 2020; n. 16774 del 28 gennaio 2021; n. 16837 del 29 gennaio 2021; n. 16841 del 29 gennaio 2021; n. 18976 del 5 febbraio 2021.

<sup>44</sup> Cfr. allegato a doc. del 19 novembre 2021, prot n. 87102; cfr. anche, tra altri, docc. in pari data 20 gennaio 2022, prott. nn. 13949, 13960 e 13963.

<sup>45</sup> Cfr. ad es, doc. del 10 dicembre 2020, prot. n. 91846.

<sup>46</sup> Doc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339.

<sup>47</sup> Tale sito era risultato inaccessibile al 3 agosto 2021, in base a rilevazioni effettuate d’ufficio (cfr. verbale del 17 settembre 2021, di acquisizione agli atti del fascicolo); il medesimo sito è risultato nuovamente accessibile alla data del 31 maggio 2022, all’esito di aggiornate verifiche d’ufficio.

<sup>48</sup> Cfr. avviso unito alla comunicazione di EAS ad ATI Trapani in data 2 dicembre 2020, n. 9400 (in allegato a doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867).

riscossione dei canoni relativi a consumi del 2017 – e la trattazione dei reclami ad essi afferenti – in attesa di ricevere il parere dell’Organo Legale consultato<sup>49</sup>.

EAS precisava, inoltre, che *“le fatture relative ai canoni per gli anni 2018 e 2019, emesse a marzo 2020, non rientrano nei casi per cui la legge di Bilancio 2018 prevede la prescrizione”* e, pertanto, *“ogni eventuale istanza e/o reclamo deve intendersi rigettata”*. E ancora, *“parimenti, le fatture relative ai consumi per gli anni antecedenti, non possono essere contemplate nella disciplina di cui alla L. n. 205/2017 e, pertanto, ogni eventuale istanza/reclamo deve intendersi rigettata”*.

**39.** Con successivo “avviso” in data 9 marzo 2021<sup>50</sup>, l’EAS comunicava di essere *“addivenuta alla determinazione della inapplicabilità della eccepita prescrizione biennale ex l. 205/2017, anche per le fatture relative agli anni 2016 e 2017”*, all’esito dei consulti legali ricevuti in merito all’applicazione della disciplina in esame.

Nello stesso “avviso”, l’Ente richiamava la Delibera ARERA n. 186/2020 nel punto in cui statuiva che *“alla luce dell’art. 1, comma 295, della Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020 – che ha disposto l’abrogazione dell’art. 1, comma 5, della legge di Bilancio del 2018, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”*<sup>51</sup>. Aggiungeva come ARERA, *“consequentemente”*, avesse reputato *“opportuno far decorrere l’efficacia”* della suddetta delibera *“a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione successivo alla data di pubblicazione”* del medesimo provvedimento<sup>52</sup>.

L’Ente dichiarava, quindi, che non avrebbe applicato il nuovo regime prescrizione *breve* al periodo di fatturazione 2016/2017, in quanto *“antecedente alla delibera”* richiamata<sup>53</sup>, sollecitando, quindi, gli utenti al pagamento delle fatture relative ai consumi effettuati negli anni 2016/2017, pena l’attivazione di procedure coattive di recupero dei crediti.

---

<sup>49</sup> L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

<sup>50</sup> Cfr. allegato a doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867.

<sup>51</sup> Sottolineatura e grassetto nell’originale.

<sup>52</sup> Sottolineatura e grassetto nell’originale.

<sup>53</sup> *“Stante quanto sopra, si ritiene che, rispetto al periodo di fatturazione (2016-2017), certamente antecedente alla Delibera sopra citata, non è applicabile il regime prescrizione *breve* di nuova introduzione dovendosi, pertanto, applicare il regime ordinario di prescrizione quinquennale, vigente al momento in cui si è registrato il consumo e, quindi, è sorto il diritto”*.



A.i) Il sito internet [www.easacque.it](http://www.easacque.it)

**40.** Già anteriormente all'avvio del procedimento<sup>54</sup>, il sito internet [www.easacque.it](http://www.easacque.it), riferibile ad Enti Acquedotti Siciliani in LCA, risultava “*in manutenzione*” e lo stesso Professionista ne attestava, al 30 settembre 2021, la perdurante inaccessibilità<sup>55</sup>.

**41.** All'esito di successive verifiche d'ufficio<sup>56</sup> il predetto sito è risultato nuovamente raggiungibile e, nella sezione dedicata<sup>57</sup>, sono risultati accessibili, tra gli altri, sia il suddetto “avviso” del 2 dicembre 2020 (in merito alle fatture, recapitate nel 2020, recanti crediti per consumi pregressi, afferenti agli anni dal 2017 al 2019)<sup>58</sup> sia un avviso distinto (“reclami/ricorsi”)<sup>59</sup> dove l'Ente ha anzitutto informato dell'impossibilità – a causa delle attuali criticità finanziarie e gestionali - di riscontrare “*in tempi brevi*” i reclami/ricorsi nel frattempo presentati dagli utenti avverso i solleciti di pagamento ad essi inviati.

**42.** Ivi, inoltre, EAS ha “comunicato” il diniego alle eccezioni prescrizionali (biennali) già ricevute in merito ai consumi idrici “*per l'anno 2018*” ed altresì “*per gli anni 2016 e 2017*” ritenendo, al riguardo inapplicabile la disciplina sulla PB “*sulla scorta della delibera ARERA n. 186 del 26 maggio 2020, che all'art. 5, co. 1, recita testualmente: <<Le disposizioni*

---

<sup>54</sup> In base a verifiche d'ufficio del 3 agosto 2021 (cfr. verbale in data 17 settembre 2021 di acquisizione atti dal link <http://www.easacque.it/>).

<sup>55</sup> Doc. 30 settembre 2021, prot. n. 74867-pag. 4

<sup>56</sup> Effettuate in data 31 maggio 2022.

<sup>57</sup> <https://www.easacque.it/category/avvisi/>.

<sup>58</sup> Cfr. verbale in data 31 maggio 2022 di acquisizione agli atti dal link <https://www.easacque.it/2021/12/23/avviso-fatture-anni-2017-2018-2019/>.

<sup>59</sup> <https://www.easacque.it/2022/04/07/reclami-ricorsi/>. Il comunicato ivi pubblicato recita: “*Con riferimento ai numerosi reclami/ricorsi pervenuti a questa Lca a contestazione dei solleciti inviati per il pagamento di consumi idrici, si comunica che, stante la copiosa corrispondenza da esitare, l'esiguo numero di personale a disposizione della Lca e le incombenze proprie della stessa, non si è nelle condizioni di potere riscontrare i predetti in tempi brevi, necessitando ciascun reclamo/ricorso una adeguata istruttoria. In ogni caso, in via generale, si coglie l'occasione per comunicare, stante i numerosi reclami pervenuti in tal senso anche su moduli prestampati, che per ciò che attiene alle eccezioni di prescrizione per le fatture relative ai consumi idrici per l'anno 2018, le stesse sono state inviate allo SDI e poi inviate in copia cartacea già nell'anno 2020, quindi non è invocabile alcuna prescrizione. Alla stessa stregua, per quel che attiene alla prescrizione afferente i consumi idrici per gli anni 2016 e 2017, questa LCA ritiene che la disciplina contenuta nella L. 205/2017 non trovi applicazione, sulla scorta della delibera ARERA n. 186 del 26 maggio 2020, che all'art. 5 comma 1 recita testualmente: <<Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra il 1 gennaio 2020 e il suddetto ciclo di fatturazione>>. Tale assunto ha trovato conferma nella sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 92/2022. Alla luce di quanto sopra, i consumi sopra detti devono ritenersi dovuti”.*



*del presente provvedimento hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra il 1 gennaio 2020 e il suddetto ciclo di fatturazione>>. Ad asserita “conferma” di tale assunto, l'Ente cita – e pubblica sul medesimo sito<sup>60</sup> - un'unica sentenza, emessa nel 2022 dal locale Giudice di Pace in merito alla prescrizione di crediti riferiti a consumi afferenti alle sole annualità del 2016 e 2017.*

**43.** A tutt'oggi, non risultano pubblicate informazioni all'utenza circa l'entrata in vigore del nuovo istituto di cui alla legge n. 205/2017 nonché la conseguente possibilità per l'utente di eccepire la PB mediante modalità ivi appositamente individuate oppure moduli *on line* direttamente accessibili.

*B) La inadeguata gestione delle istanze e dei reclami degli utenti intesi al riconoscimento della prescrizione biennale*

**44.** Il Professionista ha ammesso di non aver provveduto, a causa della scarsità di mezzi e di personale<sup>61</sup>, a riscontrare puntualmente tutte le numerose istanze e i reclami ricevuti dagli utenti intesi ad eccepire la PB in merito ai crediti, relativi a consumi pregressi, presenti nelle fatture, emesse e inviate massivamente nel corso del 2020. Sul punto ha comunque fornito solo una risposta “generalizzata” all'utenza, mediante la diffusione del predetto “avviso” datato 2 dicembre 2020<sup>62</sup>.

**45.** Risulta in ogni caso che EAS, anche sulla scorta del parere legale ricevuto circa l'interpretazione da seguire per l'applicazione della disciplina sulla PB<sup>63</sup>, abbia in seguito deciso di rigettare *in toto* i suddetti reclami/istanze fornendo, anche in questo caso, solo un riscontro “generalizzato” all'utenza, mediante pubblicazione (in data imprecisata) sul sito internet dell'Ente, dell'avviso datato 9 marzo 2021.

---

<sup>60</sup> <https://www.easacque.it/2022/05/06/sentenza-n-99-22-gdp-sez-civile-tribunale-di-trapani/>. Cfr. anche verbale del 31 maggio 2022 di acquisizione agli atti.

<sup>61</sup> Doc. 30 settembre 2021, prot. n. 74867 -pag. 3.

<sup>62</sup> Si tratta dell'avviso del 7 dicembre 2020 mediante il quale si avvertiva l'utenza, che la riscossione delle fatture, con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 e recanti addebiti relativi a consumi del 2017, veniva temporaneamente sospesa in attesa delle determinazioni “delle Autorità consultive competenti”; quanto poi ai canoni del 2018 – pretesi da EAS nell'ambito della medesima fatturazione massiva del 2020 – essi espressamente “non rientra[va]no, comunque, nei casi per cui la legge di bilancio 2018 prevede la prescrizione”, in base all'interpretazione sopra riportata.

<sup>63</sup> parere n. 4849/2020 dell' Avvocatura dello Stato (allegato a doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867).

In base a quanto dichiarato dallo stesso Professionista, “*nel 2020, le istanze che contestavano la prescrizione per i canoni idrici del 2017 ammontano a circa [2000-5000] di cui ca. [1000-2000] riscontrate. Per il primo quadrimestre del 2021 (...) le istanze pervenute ammontano a circa [1000-2000]*”<sup>64</sup>.

**46.** Emerge, altresì, che EAS abbia fornito un riscontro ad alcuni reclami affermando che “*per ciò che attiene alle eccezioni di prescrizione breve, per le fatture relative ai consumi idrici per l’anno 2018, le stesse sono state inviate allo SDI e poi inviate in copia cartacea già nell’anno 2020, quindi non è invocabile alcuna prescrizione*”<sup>65</sup>.

**47.** Pure in esito al secondo invio massivo di fatture/solleciti operato nel corso del 2021, il Professionista ha inteso mantenere la stessa interpretazione della disciplina della PB non rispondendo oppure rigettando le relative eccezioni avanzate dagli utenti raggiunti dalle comunicazioni recanti crediti prescrivibili in quanto afferenti a consumi pregressi<sup>66</sup>.

**48.** Infine risulta pure che EAS, nel mese di maggio 2022, abbia nuovamente sollecitato gli utenti-destinatari delle precedenti missive al pagamento degli asseriti crediti per consumi pregressi<sup>67</sup>.

#### ***iv) Le argomentazioni delle Parti***

##### *Ente Acquedottistico Siciliano/EAS in L.C.A.*

**49.** Il Professionista ha svolto varie osservazioni difensive<sup>68</sup> nelle quali ha anzitutto richiamato le varie vicende che hanno interessato l’Ente Acquedottistico Siciliano assieme al progressivo peggioramento della situazione finanziaria, tale per cui è stata, dapprima, posta in liquidazione per effetto della legge regionale siciliana n. 9/2004.

**50.** Nonostante i successivi interventi del legislatore regionale<sup>69</sup> - sovente soggetti ad impugnativa da parte dei Comuni interessati, “refrattari” ad assumere la consegna e gestione diretta della reti idriche - e a causa della sostanziale inerzia dell’ATI territorialmente competente e delle altre Autorità preposte a trovare soluzioni definitive, EAS rappresenta di aver continuato,

---

<sup>64</sup>Doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867 - pag. 4.

<sup>65</sup>Doc. del 14 aprile 2022, prot. n. 34645.

<sup>66</sup> Sul punto, cfr. molteplici denunce a partire dal 20 gennaio 2022, prot. n. 13949.

<sup>67</sup> In base a recentissima denuncia di un consumatore: cfr.doc. del 20 giugno 2022, prot. n. 49175.

<sup>68</sup> Cfr. docc. del 18 giugno 2021, prot. n. 53339, e del 30 settembre 2021, prot. n. 74867; verbale di audizione in data 27 ottobre 2021; doc. del 5 maggio 2021, prot. n. 39034.

<sup>69</sup> Il Professionista cita, “a titolo esemplificativo”, le LL. RR nn. 19/2015 e 16/2017.

di fatto, fino alla dichiarazione in LCA, a gestire il servizio idrico locale per alcuni comuni del trapanese e del messinese<sup>70</sup>, sebbene con grandi difficoltà e scontando plurime inefficienze derivate dalla grave – e progressivamente deteriorata - situazione di dissesto. In ragione di tali circostanze, EAS rigetta l’addebito di responsabilità per il fatto di non aver operato in osservanza agli *standard* – operativi e temporali – previsti dalla regolazione<sup>71</sup>.

**51.** Specifica, quindi, di essere stato posto, per effetto del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 07/2020, in liquidazione coatta amministrativa a partire dal 2 gennaio 2020 “*senza previsione di gestione provvisoria*” a causa del gravissimo stato di decozione in cui già versava l’Ente<sup>72</sup>.

**52.** Tale circostanza avrebbe comportato che la campagna di fatturazione avviata dopo quella data – segnatamente quella “massiva” del 2020 (per la riscossione dei canoni idrici relativi agli anni pregressi e fino al 2019) – non sarebbe stata posta in essere “*in ottica gestoria del servizio idrico*” – cui l’Ente non era più tenuto a causa della messa in LCA - “*ma unicamente nel rispetto delle norme*” fallimentari, all’unico fine di recupero tempestivo dei crediti vantati dall’Ente ormai decotto per il soddisfacimento dei creditori ammessi alla procedura concorsuale<sup>73</sup>. Sarebbe stato, quindi, in osservanza dell’art. 74-*bis* del DPR 633/1972<sup>74</sup>- e sulla base della logica concorsuale - che EAS in LCA avrebbe proceduto a richiedere e fatturare agli (ex) utenti tutti i suddetti canoni idrici afferenti a consumi di anni pregressi, fino al 2019, in quanto non già richiesti e fatturati alla data del 1° gennaio 2020.

**53.** Pertanto, in assenza di un’attività propriamente gestoria del SII – bensì diretta principalmente alla ricognizione del passivo e alla liquidazione dell’attivo dell’Ente - il Professionista rivendica di non poter essere incluso

---

<sup>70</sup>EAS rappresenta che i Comuni residuati in Gestione fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa erano: Gibellina, Paceco, Buseto Palizzolo, Salemi, Erice, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Partanna, Favignana, circa 700 utenze nel comune di Alcamo per la provincia di Trapani. Mentre per la provincia di Messina, i comuni erano Forza D’Agro, Savoca; Castelvecchio Siculo, Valdina, Roccavaldina e Venetico (cfr. doc. 30 settembre 2022, prot. n. 74867- pag. 1).

<sup>71</sup> “*omissis*” . E ancora: “*omissis*” (doc. del 18.06.2021, prot. n. 53339, pagg. 2 e 5. Cfr, in senso analogo, doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867- pag. 2).

<sup>72</sup> Il Professionista dichiara che lo stato di dissesto era stato allora “*stimato in 250 milioni di euro ma è ancora in fase di accertamento*”. Inoltre, alla data di messa in LCA, l’Ente risultava gravato da “*ben 800 procedure esecutive mobiliari pendenti*” ciò comportando il pignoramento dei conti correnti ad esso intestati nonchè “*il blocco totale delle disponibilità finanziarie e la conseguente paralisi di ogni attività*”.

<sup>73</sup> Doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867.

<sup>74</sup> Laddove tale norma recita: “*Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempre che i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina*”.

tra i soggetti Gestori né, quindi di essere imputabile per le condotte qui all'esame<sup>75</sup>.

**54.** Il Professionista, anche in base al parere richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo<sup>76</sup>, ritiene inapplicabile la disciplina della prescrizione biennale ai canoni idrici relativi ai consumi, in particolare, per gli anni 2016 (*"fatturati nel 2019 dall'EAS in liquidazione ed emesse allo SDI nel 2019"*), e 2017 (*"fatturati da EAS in LCA ex art. 74 bis L. Fall."*).

**55.** Nello specifico, invocando il dettato testuale della legge di Bilancio 2018 – e sull'asserita scorta delle Delibere attuative dell'ARERA – EAS reputa che la disciplina sulla PB *"non possa avere carattere ed efficacia retroattiva ma si deve applicare solo ai consumi fatturati e quindi relativi agli anni successivi al 2020"*. Nello specifico, viene sostenuto che le fatture emesse per i canoni idrici 2017 non siano assoggettabili al nuovo istituto *"in ragione della delibera ARERA 186/20202 che ha statuito che, alla luce dell'art. 1, comma 295, della Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2018, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018, ha per presupposto il mero decorrere del tempo. Ciò anche se si considera che la stessa Delibera n. 186/2020 del 26.05.2020 ha inoltre statuito: <<consequentemente appare opportuno far decorrere l'efficacia del presente provvedimento a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo>><sup>77</sup>".*

**56.** Viene sostenuto che una diversa interpretazione determinerebbe un'indebita applicazione retroattiva della legge primaria (e, quindi del novello regime prescrizionale) e si ribadisce che le operazioni di fatturazione emesse da EAS in LCA per i canoni idrici riferiti ai consumi del 2016 e del 2017 sarebbero da considerarsi effettuate non in ottica gestoria bensì *"in ottemperanza all'art. 74 bis del DPR 633/1972"*.

**57.** Pertanto, dopo aver dapprima "sospeso" la riscossione dei canoni idrici del 2017, EAS - in esito alla maturazione di tale orientamento interpretativo – avrebbe quindi pubblicato (in data imprecisata) sul proprio sito *internet* apposito "avviso" (rilasciato il 9 marzo 2021) diretto a comunicare alla generalità degli utenti l'inapplicabilità della PB alle fatture recanti addebiti

---

<sup>75</sup> Cfr. doc. del 5 maggio 2021, prot. n. 39034.

<sup>76</sup> Allegato a doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867.

<sup>77</sup> Doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867 (sottolineatura presente nell'originale).

per consumi relativi alle annualità 2016/2017 con sollecito al relativo pagamento.

**58.** Il Professionista avrebbe quindi seguitato a rigettare, di fatto, le istanze e i reclami degli utenti intesi al riconoscimento della PB sostenendo che *“compito del Commissario liquidatore della procedura concorsuale non è quello di gestire il SII né di fornire risposte agli utenti riguardo l’applicabilità del regime di PB bensì soltanto quello di soddisfare i creditori di EAS (Enti locali, fornitori, costruttori, professionisti...) liquidando e costituendo la massa attiva”*<sup>78</sup>.

**59.** E’ proprio nell’ottica di far fronte agli obblighi derivanti dalla procedura concorsuale che EAS in LCA avrebbe poi operato, nel 2021, un ulteriore invio massivo di fatture e solleciti di pagamento per consumi risalenti anche a diversi anni addietro, che, sarebbero state *“sempre sollecitate”* ma senza mai procedere al recupero dei relativi crediti *“stante la atavica carenza di mezzi”* del Gestore.

#### *Federconsumatori Sicilia/Trapani-Alcamo*

**60.** In data 29 aprile 2022<sup>79</sup>, è giunta una memoria da parte dell’Associazione consumeristica recante, in sintesi, le seguenti osservazioni. Dopo aver ripercorso brevemente la storia dell’Ente Acquedotti Siciliani<sup>80</sup> sin dalla sua istituzione, la Parte sostiene che, in attesa che le competenti Autorità regionali provvedano all’affidamento del SII nel territorio dell’ATI Trapani, EAS in LCA debba reputarsi tuttora incaricato della relativa gestione, anche in ragione del fatto che l’Ente continua a provvedere *“alla riscossione e a recapitare agli utenti bollette dovute per canoni e tariffe per il servizio idrico reso negli anni”*.

**61.** Riferisce infatti che, nei Comuni della provincia di Trapani e Messina, già di competenza EAS, questi non proceda di fatto all’ordinaria gestione *“obbligando”* i Comuni locali *“ad intervenire in via sostitutiva anticipando i relativi costi e oneri, per gli indispensabili interventi manutentivi”*; ciò nonostante, il Professionista ha trasmesso agli utenti bollette e solleciti di pagamento per canoni e tariffe per il servizio idrico reso negli anni dal 2015 al 2019.

---

<sup>78</sup> Cfr. verbale di audizione in data 27 ottobre 2021-pag. 3. Cfr. anche doc. del 5 maggio 2022, prot. n. 39034 – pag. 2.

<sup>79</sup> Doc. prot. n. 37531.

<sup>80</sup> L’associazione allega anche alcune sentenze che hanno riguardato la storia recente di EAS in LCA (Corte Costituzionale, sent. n. 231/2020; Tar Sicilia, I sez, sentt. n. 3006/2020 e 533/2021).



**62.** Tali solleciti, peraltro – riferiti a fatture che non sarebbero mai state recapitate in precedenza - riportano scarse informazioni (sui dati di lettura, entità dei consumi e modalità di calcolo tariffario), inidonee all’integrale comprensione e verifica delle somme addebitate - ritenute *“eccessive e comunque sproporzionate rispetto alla media dei consumi dell’utente”* – e tale da far presumere l’effettuazione, da parte del Professionista, di un conteggio solo *“presunto e/o arbitrario, o meglio a forfait”* e non basato su dati reali di consumo.

**63.** Da ultimo, l’associazione rappresenta il carattere *“paradossale”* dell’attuale situazione in cui versano gli utenti del SII già in carico ad EAS i quali, di fatto, *“non dispongono di un Gestore non potendo effettuare le normali operazioni commerciali (come volture e nuovi allacci, etc...) ma sono comunque destinatari di fatture ordinarie di ciclo prive degli elementi minimi di trasparenza previste dalla normativa di settore nonché di solleciti di pagamento riferiti a fatture di annualità pregresse, spesso risalenti, segnalate come mai ricevute e/o comunque prive di riferimenti chiari sui consumi e tariffe richieste”*.

#### **IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE**

**64.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dei servizi idrici, il 6 maggio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 21/2014.

**65.** All’esito della proroga richiesta da ARERA per esprimersi sul caso in esame<sup>81</sup>, il parere del Regolatore è pervenuto il 16 giugno 2022<sup>82</sup>.

Ivi, svolte alcune considerazioni preliminari in merito alle finalità del parere<sup>83</sup> e dopo aver ripercorso l’evoluzione della regolazione di settore, attuativa della disciplina della *prescrizione biennale* introdotta dalla Legge

---

<sup>81</sup> Docc. del 20 maggio 2022, prot. n. 42447, e del 1° giugno 2022, prot. n. 45216.

<sup>82</sup> Prot. n. 48640.

<sup>83</sup> L’Autorità di regolazione premette che le valutazioni rese nel proprio parere *“non entrano nel merito dell’eventuale mancato rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo e della normativa primaria sull’istituto civilistico della prescrizione ma attengono esclusivamente a possibili profili di presunta non conformità di tali condotte rispetto alle disposizione regolatorie ritenute maggiormente significative”*: in particolare, l’ARERA intende fornire *“elementi informativi su aspetti regolatori che potrebbero essere di interesse rispetto alla pratica commerciale contestata”*.



di Bilancio 2018, ARERA giunge quindi a fornire, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, “alcune precisazioni relative alle condotte tenute dal Professionista rispetto” alla suddetta regolazione.

**66.** Quanto alla condotta *sub A*) (“mancato adeguamento agli obblighi informativi verso l’utenza sulla disciplina della PB”) viene evidenziato che il Professionista risulta aver disatteso gli obblighi informativi prescritti in tema di PB non avendo “fornito alcuna informativa agli utenti finali circa la presenza nelle fatture emesse di importi suscettibili di essere dichiarati prescritti e non avrebbe consentito ai medesimi utenti di eccepire la prescrizione degli importi ivi rappresentati mediante, ad esempio, l’invio di apposito modulo di richiesta ad integrazione della fattura”. Tale condotta, infatti, è stata mantenuta malgrado che la regolazione<sup>84</sup> imponesse al Gestore di “garantire un’informazione trasparente e completa a vantaggio dell’utente finale”: infatti, “a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 il gestore era (...) tenuto a integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina inziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale standard e una sezione recante un format che l’utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo gestore era, altresì, tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi”.

**67.** ARERA rileva omissioni informative anche in seno ai “solleciti di pagamento” (emessi e trasmessi da EAS in LCA nel 2021, con riguardo “a crediti per consumi risalenti anche a svariati anni addietro”), in quanto privi di “evidenza specifica relativamente ai consumi di riferimento” nonché di precisa individuazione degli estremi degli - pur ivi menzionati - “atti interruttivi della prescrizione”.

**68.** In merito alla condotta *sub B*) (“rigetto delle istanze degli utenti finali intese al riconoscimento della PB”) ARERA ritiene di premettere alcune osservazioni generali.

**69.** Riguardo all’interpretazione seguita sul punto dal Professionista (“EAS non avrebbe applicato il nuovo regime della PB né al periodo di fatturazione 2018/2019 né al periodo di fatturazione 2016/2017 in quanto antecedente alla Delibera 186/2020/R/idr, sollecitando quindi gli utenti finali al

---

<sup>84</sup> Art. 3, comma 1, dell’Allegato B alla delibera 547/2019/R/idr.

*pagamento delle fatture relative ai consumi di quegli anni”)*<sup>85</sup>, ARERA ritiene anzitutto di chiarire che la disciplina regolatoria non si pone in contrasto con la legislazione primaria. In particolare, la delibera n. 186/2020 è stata adottata – *“in un’ottica di bilanciamento delle esigenze di contenimento dei costi per i gestori del SII e di completezza e adeguatezza dell’informazione da fornire all’utente finale”* - per modificare e integrare l’allegato B della precedente Delibera n. 547/2019, nel senso di adeguare gli obblighi informativi a carico dei Gestori verso l’utenza, in tema di PB, in armonia alla novella del 2020 sulla legge di Bilancio 2018, *“con la previsione che i medesimi obblighi trovassero applicazione a partire dal primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione della delibera 186/2020/R/idr”*. Inoltre, ARERA segnala che – fermo restando l’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2018<sup>86</sup> - già la Delibera n. 547/2019, all’art. 3.2, aveva disposto di *“estendere le misure in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni anche alle fatture messe prima del 1° gennaio 2020, ma con scadenza comunque successiva a tale data”*.

**70.** Per quanto attiene specificamente la condotta contestata *sub B)*, il Regolatore rileva, quindi, l’emersione di *“profili di non piena coerenza con le previsioni legislative e regolatorie in materia, in quanto, tenuto conto delle disposizioni adottate dall’Autorità in vigore della legge di Bilancio 2018, come modificata dalla legge di Bilancio 2020, il Professionista era tenuto ad informare adeguatamente l’utente finale della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni comunicando eventualmente al medesimo utente la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione nel caso in cui avesse ritenuto di poter fatturare oltre il biennio. In quest’ottica, nel caso in cui avesse ritenuto di non poter considerare prescritti gli importi addebitati, avrebbe dovuto comunque comunicare all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei medesimi”*. Inoltre,

---

<sup>85</sup> ARERA sottolinea come EAS avesse richiamato, in seno all’avviso del 9 marzo 2021, la Delibera 186/2020 *“nel punto in cui statuiva che, tenuto conto dell’art. 1, comma 295, della legge di bilancio 2020, in vigore dal 1 gennaio 2022, la prescrizione biennale aveva per presupposto il mero decorrere del tempo, concludendo come alla luce di ciò, la stessa Autorità avesse ritenuto opportuno far decorrere l’efficacia della suddetta Delibera a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento”*.

<sup>86</sup> Che, per il settore idrico, fissa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla PB a far data dal 1° gennaio 2020.

ARERA rileva come EAS, in osservanza della regolazione<sup>87</sup>, fosse *“tenuto a fornire comunque una risposta motivata al reclamo scritto dell’utente ovvero alla richiesta scritta di rettifica della fatturazione”* ivi dettagliando *“gli elementi che avevano determinato la richiesta di pagamento così da consentire al medesimo utente la tutela dei propri diritti”*.

**71.** Nel caso in esame, EAS avrebbe fornito *“riscontro alle istanze e ai numerosi reclami pervenuti in tema di PB”* solo in un secondo momento, in particolare rigettandoli *in toto “anche sulla scorta dei pareri ricevuti circa l’interpretazione da seguire per l’applicazione della disciplina in esame”*. Pertanto, nelle conseguenti risposte fornite agli utenti EAS ha ritenuto come *“integralmente dovuti gli importi riferiti ai consumi risalenti alle annualità 2016-2017-2018”*<sup>88</sup>.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**72.** La pratica commerciale oggetto di valutazione consiste nell’inosservanza da parte di EAS degli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico nonché nell’inadeguata trattazione - *rectius*, rigetto - di reclami/istanze di riconoscimento della prescrizione breve relativamente ai crediti relativi a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

**73.** Preliminarmente, va affrontata l’eccezione formulata dal Professionista in merito alla non imputabilità ad EAS delle condotte contestate con il procedimento in quanto, per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa dal 2 gennaio 2020, l’Ente avrebbe attualmente il compito esclusivo di recuperare i crediti spettanti per il regolare svolgimento della procedura concorsuale, pena la responsabilità erariale dell’odierno rappresentante.

---

<sup>87</sup> Art. 50 del RQSII (Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/idr recante *“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”*)

<sup>88</sup> ARERA cita, in particolare il doc. del 14 aprile 2022, prot. 34645 (recante la replica di EAS su reclamo proposto da un avvocato nell’interesse dei suoi assistiti) ove l’Ente ha rappresentato che gli importi relativi ai consumi del periodo 206-2018 *“sono da intendersi integralmente dovuti, in quanto: i) per ciò che attiene alle eccezioni di prescrizione per le fatture relative ai consumi idrici per l’anno 2018, <<le stesse sono state inviate allo SDI e poi inviate in copia cartacea [agli utenti] già nell’anno 2020, quindi non è invocabile alcuna prescrizione>>; ii) per ciò che attiene alla prescrizione afferente i consumi idrici per gli anni 2016 e 2017, EAS <<ritiene che la disciplina contenuta nella L. 205/2017 non trovi applicazione, sulla scorta della delibera ARERA n. 186 del 26 maggio 2020>>”*.

**74.** Sebbene, - come riportato *supra sub* parte II - l'attribuzione della "competenza gestoria" del SII locale sia, dal 2020 e a tutt'oggi, ancora "incerta" - e anche considerato che, nelle more di formale individuazione del nuovo Soggetto incaricato, l'erogazione dei servizi idrici all'utenza sia ad oggi, di fatto, a carico dei Comuni del territorio - pare evidente che i comportamenti oggetto di esame non possano che essere ricondotti all'odierno Professionista, in quanto posti in essere in diretta conseguenza di inerzie e ritardi (nell'attività di lettura e di fatturazione) inequivocabilmente imputabili al medesimo nella fase di attribuzione formale e di effettiva gestione del SII.

**75.** Al riguardo, peraltro, si osserva - con il conforto di costante orientamento giurisprudenziale - che per assumere la qualità di "Professionista" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, non solo è irrilevante l'eventuale natura pubblica dell'autore della pratica commerciale ma è, altresì, sufficiente che questi abbia un'oggettiva cointeressenza, diretta ed immediata, alla realizzazione della pratica medesima<sup>89</sup>, traendovi un individuato e mirato vantaggio economico o commerciale<sup>90</sup>.

**76.** Nel caso di specie, va sottolineato che l'avvenuto mutamento di "scopo" dell'Ente idrico, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa, non ha fatto venir meno in capo al professionista l'obbligo ad una diligente gestione dei rapporti con gli utenti/debitori, nel rispetto delle norme vigenti poste a tutela dei consumatori.

Appare, dunque, priva di pregio l'argomentazione del professionista secondo cui le campagne di fatturazione massive del 2020 e del 2021 (per la riscossione dei canoni idrici relativi agli anni pregressi) sarebbe stata posta in essere nel rispetto delle norme fallimentari al fine del recupero tempestivo dei crediti vantati dall'Ente per il soddisfacimento dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, pena l'eventuale responsabilità erariale.

Al riguardo si osservi che non possono essere invocati né il rispetto delle regole della procedura concorsuale né una eventuale responsabilità contabile al fine di giustificare l'attuazione delle condotte illecite, oggetto di accertamento, consistenti nella richiesta di somme contenenti importi prescritti, in patente violazione della disposizione primaria che riconosce in capo agli utenti dei servizi idrici la possibilità di eccepire la PB.

A tal proposito, giova ribadire che, dall'istruttoria è emerso che l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dai consumi idrici relativi ad annualità

---

<sup>89</sup> *Ex plurimis*, Cons. Stato, VI, 22 luglio 2014, n. 3897.

<sup>90</sup> Tar Lazio, 6 settembre 2017, n. 9606, PS2004 - Uniacque - Contestazione fatture.

pregresse è diretta conseguenza delle gravi inadempienze e inerzie nella gestione dei cicli di fatturazione.

Tali inerzie – che hanno determinato anche il blocco delle fatturazioni a partire dal 2016 e che, in astratto, possono costituire fonte di responsabilità dei precedenti Commissari o organi rappresentativi dell’Ente - non possono di certo ricadere sugli utenti del servizio idrico e, in ogni caso, non possono, all’evidenza, limitare l’esercizio del diritto dei consumatori ad eccepire la prescrizione dei consumi, come previsto dalle norme vigenti.

Ne discende, dunque, che i comportamenti consistenti nell’omessa informativa ai consumatori in relazione all’intervenuta prescrizione dei crediti e nel rigetto ingiustificato delle relative istanze integrano una pratica commerciale scorretta, come di seguito meglio specificato, anche tenuto conto del dovere di diligenza a cui è tenuto il Commissario liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni.

A ciò si aggiunga che, anche dopo l’avvio del procedimento, il Professionista ha reiterato i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori, sollecitando il pagamento dei crediti prescritti, in spregio della disciplina vigente<sup>91</sup>.

Nel contesto così delineato, dunque, la corretta acquisizione alla procedura concorsuale dei crediti funzionali al soddisfacimento delle ragioni creditorie non può certamente realizzarsi tramite l’attuazione di una pratica commerciale scorretta.

**77.** Diversamente opinando, com’è evidente, verrebbe a crearsi un oggettivo vuoto di tutela per i suddetti utenti, avallandosi in capo al Professionista, a motivo della sola procedura concorsuale in essere, comportamenti illegittimi, laddove idonei a ledere – quando non ad inibire in radice - l’esercizio di prerogative e diritti contrattuali previsti dalla legislazione primaria in capo ai destinatari dei servizi idrici del territorio.

**78.** A conferma della tesi qui sostenuta, vale inoltre osservare che anche i Giudici locali – aditi contro il Professionista, proprio sul tema della PB, dagli utenti SII - non hanno posto in dubbio la natura di Gestore/controparte di EAS in L.C.A. nelle proprie pronunce, ivi compresa quella pubblicata dall’Ente sul proprio sito internet<sup>92</sup>.

**79.** Venendo al merito dei comportamenti descritti *supra*, *sub* parte II, essi integrano una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del *Codice del Consumo*, in quanto contrari alla diligenza professionale e

---

<sup>91</sup> Cfr. par. 48.

<sup>92</sup> Si tratta, come riportato *supra*, della sentenza n. 99/22 del GdP di Trapani. Ma vedansi anche l’ordinanza n. 688/2020 del Tribunale di Trapani e le sentenze del GdP di Trapani n. 237/2020 e n. 10/22.



idonei a indurre in errore il consumatore medio, con riguardo all'esistenza e alla possibilità di esercizio tempestivo di prerogative attribuite dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in tema di PB, nonché ad inibirne l'effettivo esercizio mediante il rigetto delle istanze/reclami presentati.

**80.** In primo luogo, risulta in violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo la condotta consistente nell'elusione dei doveri di trasparenza e completezza informativa in tema di PB che sono ad oggi comunque imposti ai Gestori SII da cogenti disposizioni legislative<sup>93</sup> e regolatorie<sup>94</sup> in presenza di crediti fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e relativi a consumi risalenti ad oltre un biennio addietro.

**81.** Al riguardo si osserva, alla luce di quanto emerso dalle risultanze del procedimento e così come anche rilevato dall'ARERA nel suo parere, che gli adempimenti informativi posti in capo al Professionista dalla regolazione in materia di prescrizione biennale sono stati ampiamente disattesi. Ciò in quanto, dal 2020 e fino ad oggi, EAS non ha provveduto:

- ad inserire in fattura le informazioni necessarie a rendere edotto l'utente dell'esistenza della vigente disciplina sulla PB e della possibilità di eccepirla in merito a crediti afferenti a consumi pregressi, ultra biennali anche mediante appositi moduli predisposti *ad hoc*;
- ad evidenziare, né in fattura né con documento separato, l'ammontare degli importi pretesi afferenti a consumi risalenti a più di due anni addietro, per i quali l'utente potrebbe eccepire la prescrizione breve;
- a pubblicare sul sito *internet* aziendale un'informativa adeguata e completa circa l'entrata in vigore del nuovo istituto e delle modalità per eccepire, in presenza dei presupposti *ex lege*, la prescrizione breve dei consumi tardivamente fatturati dal Gestore.

**82.** Onde consentire l'esercizio di prerogative e diritti inerenti alla PB, il Professionista era tenuto, a far data dal 1° gennaio 2020, a garantire un'informazione trasparente e completa integrando la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale *standard* e una sezione recante un *format* che l'utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo gestore era, altresì, obbligato a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi, così come è tenuto ad informare l'utente

---

<sup>93</sup> Cfr. la richiamata *Legge di Bilancio 2018* e la novella introdotta dalla *Legge di Bilancio 2020*.

<sup>94</sup> A partire dalla Delibera ARERA n. 547/2019 e fino alla recente Delibera n. 610/2021.



finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione.

**83.** L'assenza di adeguata, completa e tempestiva informativa sulla PB – sia in generale sull'introduzione del nuovo istituto sia, soprattutto, in merito ai crediti prescrivibili eventualmente presenti in fattura – ha indubbiamente ostacolato il pieno e concreto esercizio di diritti e prerogative contrattuali spettanti all'utente in base a cogenti prescrizioni normative di rango primario, con l'effetto, altresì, di trattenere in capo al Professionista crediti derivanti da consumi non tempestivamente rilevati e contabilizzati e di far ricadere unicamente sui consumatori le conseguenze di inerzie/disservizi ad essi non imputabili.

**84.** Va osservato che l'elusione degli obblighi informativi incombenti agli Operatori del settore in tema di PB è stata reiterata da EAS anche in riferimento al secondo "ciclo" di fatturazione massiva – quello del 2021 – avviato e condotto in coincidenza temporale con il procedimento istruttorio e malgrado le interlocuzioni svolte e i chiarimenti avuti dal Professionista nell'ambito dell'ampio contraddittorio intercorso con l'Autorità.

**85.** E ancora – come rilevato anche da ARERA – EAS, nell'emettere ed inviare, in forma massiva, fatture e solleciti di pagamento per consumi risalenti ad anni pregressi, ha altresì omesso anche altri dati ed elementi necessari all'utente per la verifica dell'entità ed effettività del credito vantato: ci si riferisce, ad esempio, all'attività di lettura dei contatori, al calcolo dei consumi, all'indicazione specifica degli atti interruttivi della prescrizione.

**86.** Quanto alla condotta inerente alla trattazione delle istanze/reclami dell'utenza in tema di PB – e, segnatamente, con riguardo al rigetto sistematico delle eccezioni prescrizionali avanzate in riferimento a crediti connessi a consumi pregressi, risalenti a oltre due anni prima dell'emissione della fattura – si ritiene preliminarmente opportuno svolgere alcune considerazioni.

**87.** Va osservato che il legislatore, con l'introduzione della disciplina sulla *prescrizione breve*, ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle "maxi bollette" dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del SII. Ciò in quanto, era emerso con evidenza come, a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall'addebito di importi significativi – i consumatori restassero gravemente penalizzati, oltre che dagli elevati importi delle

bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

**88.** Con il conforto anche della recente giurisprudenza del G.A.<sup>95</sup>, si osserva che la legge n. 205/2017 e la novella di cui alla *legge di Bilancio 2020* hanno integrato una disciplina speciale, rispetto a quella generale del Codice Civile, soltanto in ordine alla *durata* della prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura, lasciando ferme le altre caratteristiche tradizionali dell'istituto ivi comprese le cause generali di sospensione definite dall'art. 2941 c.c..

**89.** L'abrogazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 205/2017 ha avuto l'effetto di generalizzare la disciplina introdotta dal comma 4 del medesimo art. 1 per i crediti derivanti dai contratti di fornitura, tra gli altri, dei servizi idrici, nel senso di superare la distinzione, introdotta proprio dall'art. 1, comma 5, tra prescrizione *biennale*, applicabile ordinariamente e prescrizione *quinquennale*, da riferire alle ipotesi di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivanti da responsabilità accertata dell'utente.

**90.** Al fine di stabilire la “decorrenza” della nuova disciplina non può farsi riferimento alla Delibera n. 186/2020, nella parte in cui rileva che “*per effetto della predetta modifica legislativa, dal 1° gennaio 2020, la PB prevista dalla legge di bilancio 2020 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*” in quanto – come affermato dai Giudici – tale considerazione ha mero “*carattere tautologico atteso che la maturazione della prescrizione dipende necessariamente dal decorrere del tempo*”. La delibera n. 186 non ha, infatti, ad oggetto l'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione e ciò resta in coerenza con la norma della legge n. 160/2019, alla cui applicazione è diretta la Delibera n. 186/2020.

**91.** In realtà, in attuazione dell'art. 1, comma 4 della legge di Bilancio 2018<sup>96</sup>, la decorrenza della nuova disciplina in esame era già stata individuata dall'art. 2 della precedente Delibera n. 547/2019 laddove prevede che “*La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*”,

---

<sup>95</sup> Tar Lombardia, I sez, sentt. nn. 1442, 1443 e 1448, in pari data 14 giugno 2021.

<sup>96</sup> Il Tar Lombardia, nelle predette sentenze del 14 giugno 2021, ha specificato, per quel che qui interessa, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 “*rimette all'Autorità [di regolazione] le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto in tema di durata della prescrizione. La formulazione della norma è ampia e si presta a comprendere*” tra altro “*la determinazione del momento in cui il creditore deve fatturare, con correlata decorrenza del termine di prescrizione*”. (grassetti aggiunti)

ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura<sup>97</sup>.

**92.** Pertanto, nonostante la disciplina legislativa dell'istituto sia in vigore – testualmente – dal 1° gennaio 2020 e pur a fronte del chiaro dettato della Delibera attuativa n. 547/2019 (non innovata dalle delibere successive, in punto di *decorrenza* della disciplina), EAS, come rilevato anche da ARERA nel proprio parere, ha inteso invece escludere indistintamente l'applicabilità del nuovo istituto con riferimento sia ai consumi del 2016/2017 sia ai consumi del 2018/2019, presenti nelle fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020.

Ciò sull'espresso presupposto, dapprima, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2018 dovesse interpretarsi *“nel senso che il regime prescrizione cominci a decorrere per il periodo di fatturazione successivo al 2020”* (cfr. avviso del 7 dicembre 2020)<sup>98</sup> e, in seguito, considerando la decorrenza del nuovo regime prescrizione breve *“dal momento dell'emissione del primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione della delibera ARERA n. 186/2020”*<sup>99</sup>.

**93.** Vale, al riguardo, osservare che la suddetta “interpretazione” stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza dopo il 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione in questione soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al Codice Civile - art. 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e art. 2941, n. 8 (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore ha onere di evidenziare e provare<sup>100</sup>.

Sull'assunto convergono, peraltro, anche recenti pronunce di merito dei giudici che hanno accolto, a sfavore di EAS, le pretese degli utenti al riconoscimento della PB in merito a crediti tardivamente fatturati rispetto a consumi pregressi, risalenti a oltre due anni addietro<sup>101</sup>.

---

<sup>97</sup> Cfr. articoli 36, 37 e 67, all. A della *regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono* – RQSII-.

<sup>98</sup> Vedi *supra*, sub parte II.

<sup>99</sup> Cfr doc. del 30 settembre 20201, prot. n. 74867.

<sup>100</sup> Cfr. Delibera ARERA 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/idr (pag. 10).

<sup>101</sup> Ad es., nella sentenza del 4 gennaio 2022, n. 10, il Giudice di Pace di Trapani ha statuito, tra altro, *“Per quanto concerne le altre fatture sopramenzionate relative a consumi idrici anni 2016 e 2017, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta fondata. All'uopo si osserva che dal 1° gennaio 2020, anche per le bollette dell'acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del Gestore, l'utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di due anni. Infatti, la riduzione della*

94. Va richiamato, poi, che la delibera ARERA n. 186/20 e la delibera “sostitutiva” n. 610/21<sup>102</sup> hanno provveduto ad integrare ed aggiornare gli obblighi di informazione dei Gestori verso l’utenza, nonché di trattazione di istanze/reclami in tema di PB, con rafforzato *favor* verso i consumatori a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020; tali obblighi, com’è evidente, erano in realtà preesistenti e già fissati nella pregressa Delibera ARERA n. 547/19, pubblicata a seguito dell’introduzione della disciplina sulla PB ad opera della Legge di Bilancio 2018. A ulteriore riprova dell’assunto, vale la circostanza che la vigente Delibera n. 610/21 (ripetendo l’identico dettato già presente nella Delibera n. 186/20), ha espressamente fatta salva la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai Gestori per dare attuazione alla previsione dell’art. 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, relativamente alle fatture già emesse tra il 1° gennaio 2020 e il primo ciclo di fatturazione successivo alla data di pubblicazione della Delibera medesima<sup>103</sup>.

95. Poiché, quindi, la disciplina primaria e la regolazione di ARERA stabiliscono chiaramente la prescrizione del diritto al corrispettivo in caso di ritardo nella rilevazione e/o fatturazione dei consumi pregressi, risalenti ad oltre due anni indietro – come addebitati in fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020<sup>104</sup> – il rigetto costantemente opposto dal Professionista all’eccezione di prescrizione breve per detti consumi appare ingiustificato poiché induce l’utente a corrispondere importi di fatto non dovuti (in quanto prescritti) e a subire così un pregiudizio economico. Il che vanifica proprio quegli effetti che la vigente disciplina sulla PB ha inteso

---

*prescrizione da 5 a 2 anni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge di Bilancio 2018 – n. 205 del 2017 – si applica alle bollette di acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020. Orbene l’Ente convenuto ha richiesto in pagamento consumi di acqua relativi agli anni 20016 e 2017 chiedendone il pagamento dopo il 1° gennaio 2020. Pertanto, in virtù di tale suddetta nuova normativa, il credito vantato risulta prescritto. La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di acqua non tocca solo i conguagli ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che arrivano a casa ogni mese o bimestre”. Nella sentenza si rileva che su identica questione, in via analoga, “si è espresso il Tribunale di Trapani con ordinanza n.r.g. 688/2020 del 14 novembre 2020” ed anche lo stesso Giudicante con distinta “sentenza n. 237/2020 del 25 settembre 2020” (grassetti aggiunti).*

<sup>102</sup> La Delibera n. 610/2021 è stata emanata da ARERA a seguito dell’annullamento della Delibera n. 186/2020/R/idr, stabilito dal Tar Lombardia con le sentenze in pari data 14 giugno 2021, nn. 1442, 1443 e 1448.

<sup>103</sup> “Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai gestori per dare attuazione alla previsione dell’art. 1, comma 295, della legge di Bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra il 1° gennaio 2020 e il suddetto ciclo di fatturazione” (Delibera 610/2021/R/idr, art. 6 - “disposizioni transitorie e finali”, comma 1. Grassetti aggiunti)

<sup>104</sup> Tale interpretazione è stata sostenuta anche dai Giudici locali proprio nei confronti di EAS: vedansi Tribunale di Trapani, ord.za n. 688/20 del 14 novembre 2020 e Giudice di Pace di Trapani, sentenza n. 124/21 del 1° marzo 2021.

scongiurare/contrastare a tutela dei consumatori, ossia il fenomeno dell'emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti.

**96.** Va poi considerato che il Professionista, per come emerso dalle denunce e dalle sue stesse ammissioni, non ha comunque provveduto alla trattazione mirata delle istanze di riconoscimento della prescrizione breve e dei reclami avanzati dall'utenza su tale tema, all'esito delle fatture/solleciti inviati nel 2020 e nel 2021 opponendo un rigetto sostanziale e generalizzato attraverso meri comunicati pubblicati, solo da ultimo, sul sito aziendale.

Come rilevato anche nel parere reso da ARERA, in tali casi, il Gestore è “*tenuto a fornire comunque una risposta motivata*” ivi dettagliando, “*in aggiunta ai contenuti minimi di cui all'art. 50, comma 1, della RQSII, gli elementi che avevano determinato la richiesta di pagamento così da consentire al medesimo utente la tutela dei propri diritti (anche in sede extragiudiziale per l'eventuale composizione della controversia)*”.

**97.** Pertanto, la condotta *sub B*), risulta in contrasto con gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'inadeguata trattazione – segnatamente al rigetto – di istanze/reclami intesi al riconoscimento dell'eccezione prescrizione biennale con riferimento a crediti afferenti a consumi pregressi, risalenti a oltre due anni prima dell'emissione della fattura, sulla base di un'interpretazione del nuovo istituto non in linea con il dettato legislativo e con la disciplina regolatoria di attuazione.

**98.** Da ultimo, la pratica contestata si pone in violazione dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo risultando carente la *diligenza professionale* ragionevolmente pretendibile dall'Operatore di settore soprattutto dal momento in cui esso costituisce unico e diretto referente del consumatore nell'ambito del relativo rapporto di consumo/somministrazione, nonché alla luce delle previsioni legislative e regolatorie in merito agli obblighi incombenti sul medesimo in tema di prescrizione biennale.

**99.** La contrarietà del comportamento di EAS al predetto dovere di diligenza professionale rileva anche laddove si consideri che, nonostante l'avvio del procedimento e la pendenza dell'istruttoria, il Professionista ha reiterato, anche nel corso del 2021, la campagna di fatturazione di crediti per consumi pregressi ultra biennali recante le medesime caratteristiche già contestate.

**100.** In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, EAS risulta non aver fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori sull'entrata in vigore e vigenza della disciplina sulla PB nel settore idrico, informativa, resa ai singoli e sul sito *internet* dell'Ente, che ancora ad oggi non risulta adeguata; inoltre, il rigetto dell'eccezione di *prescrizione*



*biennale* sulla base di un'interpretazione non corretta della relativa disciplina, configura un comportamento connotato da evidenti elementi di aggressività, tale da condizionare indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente contestate mediante istanze di riconoscimento o di reclami.

**101.** Tali condotte integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**102.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**103.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**104.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dei seguenti elementi: *i)* la dimensione economica di Ente Acquedotti Siciliani in LCA che, in base all'ultimo documento contabile disponibile e alle informazioni aggiornate rese dallo stesso Professionista, presenta perdite<sup>105</sup>; *ii)* l'ampia diffusione della pratica commerciale che ha coinvolto ed inciso su un significativo numero di consumatori (alla fine del 2020 EAS in LCA ha emesso un ciclo di bollettazione massiva comprensivo di oltre [100.000-200.000] fatture ed, altresì, verso la fine del fine del 2021, ha proceduto alla trasmissione di [40.000-50.000] solleciti di pagamento, recanti – le une e gli altri - importi riferiti a crediti prescrivibili); *iii)* l'entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori, con riguardo agli importi (spesso ingenti) reiteratamente pretesi dal Professionista relativamente a consumi afferenti

---

<sup>105</sup> In base alle risultanze dell'ultimo documento contabile disponibile dall'*EAS in liquidazione*, ossia il "Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012" (approvato nel 2019), emergono: a) un "disavanzo della gestione di competenza dell'anno 2012" pari a euro 2.427.301,20; b) un "disavanzo di amministrazione al 31/12/2012" pari a euro 146.165.569,67; c) un "totale attività e passività, al netto dei conti d'ordine" pari a euro 591.966.621,42 (cfr. allegato a doc. del 29 ottobre 2021, prot. n. 82126).



anche a svariati anni addietro sui quali gli utenti potevano eccepire la *prescrizione breve*.

**105.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal Professionista a far data dal gennaio 2020, ed è tuttora in corso.

**106.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad EAS in L.C.A. nella misura di 1.000.000 € (unmilione di euro).

**107.** Tuttavia, in considerazione della prolungata situazione di criticità economica del Professionista – che, già collocato in liquidazione nel 2004 e poi in liquidazione coatta amministrativa nel 2020, versa tuttora in gravissimo stato di dissesto, stimato in circa 250 milioni di euro<sup>106</sup> - si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'omissione di una tempestiva e completa informativa ai consumatori e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici, alla luce della disciplina legislativa applicabile, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'attività del Professionista;

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall'Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

---

<sup>106</sup> Doc. del 30 settembre 2021, prot. n. 74867 – pag. 1.

b) di irrogare all'Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.000 €(cinquecentomila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*